

Novara, 21.11.2018

**Gentili Clienti**  
Loro Sedi

via email

**Oggetto: Agenzia delle Entrate - "detassazione" dei premi di risultato -  
Risoluzione 19 ottobre 2018, n.78/E.  
Circolare 15/2018.**

Con risoluzione 19 ottobre 2018, numero 78/E, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata su un interpello in tema di reddito di lavoro dipendente, avente ad oggetto le condizioni per l'applicazione del beneficio della cosiddetta "detassazione" delle retribuzioni premiali (premi di risultato) previsto dall'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016).

L'Agenzia preliminarmente ricostruisce il quadro normativo applicabile, precisando innanzitutto che il richiamato provvedimento normativo ha previsto misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali. In particolare è stata reintrodotta una modalità di tassazione agevolata - consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali in misura del 10 per cento - applicabile ai *"premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188 nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa."*

Il Decreto cui la norma faceva espresso rimando è stato successivamente emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 25 marzo 2016. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto reca la definizione dei premi di risultato (*"Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, per premi di risultato si intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione."*).

**Studio di consulenza del lavoro Cavallaro, Masciuga, Bionda e Associati**

Baluardo Partigiani, 11 - 28100 Novara - Tel. e Fax 0321.399208

Cod. Fisc. e P. IVA 02302910035

[www.studiolcm.it](http://www.studiolcm.it) [info@studiolcm.it](mailto:info@studiolcm.it)

Il comma 187 del primo articolo della legge di Stabilità 2016 subordina, inoltre, l'applicazione dell'agevolazione di che trattasi alla circostanza che l'erogazione delle somme avvenga *"in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"*.

Al riguardo, il secondo comma dell'articolo 2 del già richiamato decreto precisa, che *"I contratti collettivi (...) devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi (...) rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo."*

Nella letterale interpretazione fornita dall'Agenzia con il provvedimento in commento, il regime agevolato (la "detassazione") sarebbe applicabile solo qualora al termine del periodo previsto dal contratto collettivo (ovvero del periodo di maturazione del premio), sia verificato l'incremento di produttività, redditività etc., misurato e comprovato dall'indice definito dalle Parti sociali sottoscrittrici dell'accordo medesimo. **Non sarebbe pertanto sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che – sostiene l'Amministrazione Finanziaria - è altresì necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato conseguito in un periodo (congruo) antecedente l'inizio del periodo di validità del contratto collettivo.**

In ogni caso l'Agenzia ha precisato che l'agevolazione sarebbe applicabile qualora il valore dell'indice conseguito nel periodo di vigenza dell'accordo risultasse comunque superiore a quello del periodo precedente.

Nel caso di specie, sulla scorta di tali generali considerazioni e principi, l'Agenzia delle Entrate ha espresso parere sfavorevole alla possibilità di detassare un premio di risultato previsto da un accordo aziendale collegato al raggiungimento di un *target* espresso in valore di EBIT ed al miglioramento del rispetto dei tempi di consegna delle commesse in atto. Ciò poiché l'erogazione del premio di risultato non era stata collegata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall'azienda bensì era ancorato al raggiungimento di un dato stabile di EBIT, fissato dal contratto aziendale.

L'Agenzia tuttavia precisa che, qualora il valore dell'EBIT raggiunto nell'anno a cui il contratto aziendale si riferisce (2017) risulti incrementale (maggiore) rispetto a quello conseguito nell'anno precedente (2016), il premio di risultato in discussione potrebbe comunque godere del regime agevolativo.

Pur nutrendo talune perplessità in ordine alla letterale interpretazione fornita dall'Amministrazione Finanziaria – evidenziando l'esistenza di alcune contrarie interpretazioni di autorevole dottrina – Vi segnaliamo la necessità di valutare attentamente la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei benefici di che trattasi, in tempo utile per effettuare eventuali aggiustamenti in occasione dell'effettuazione dei conguagli di fine anno.

dott. Stefano Cavallaro  
Consulente del Lavoro

dott. Andrea Masciaga  
Consulente del Lavoro

Barbara Bionda  
Consulente del Lavoro



ORDINE CONSULENTI  
DEL LAVORO

Siamo a disposizione per valutare i contenuti degli accordi aziendali eventualmente sottoscritti dalla Vostre aziende, così come per ogni utile chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio LCM  
**STUDIO LCM**  
Baluardo Partigiani,  
28100 Novara